

riferimento ad un plurale non specificato al riferimento al singolare costituito dall'*ordo equester*. È abbastanza naturale intendere il brano nel senso che Caio Gracco credè certe speranze nei cavalieri in quanto assegnò al loro *ordo*, dunque agli stessi cavalieri, la funzione giudicante nei confronti dei senatori.

Quali furono le speranze suscitate nei cavalieri dall'iniziativa dell'*iniquus* Caio Gracco, cioè da una iniziativa che ruppe l'equilibrio della repubblica (l'*aequitas* tra *ordo senatorius* e *ordo equester*) a tutto favore dei cavalieri? Ma è chiaro: furono quelle che Floro, nel passo che abbiamo letto poco fa, segnala addirittura come già realizzate.

L'esazione dei *vectigalia* era curata dai cavalieri, e specificamente dai *publicani* che facevano parte del loro *ordo*, ma i contratti relativi agli importi forfettizi da pagare alla repubblica erano da farsi con i senatori, e per essi con i magistrati preposti all'amministrazione finanziaria. Quando i cavalieri ebbero nelle proprie mani la esclusiva del giudizio nei confronti dei magistrati concussionari, con la connessa possibilità pratica di promuovere e far proliferare a loro piacimento le accuse da parte dei provinciali, è addirittura ovvio che essi abbiano potuto avere la speranza di ricattare i senatori allo scopo di indurli ad appalti più favorevoli, a controlli meno ficcanti, a contestazioni meno insistenti. È ovvio cioè che essi abbiano nutrito la speranza di pagare per gli appalti ciò che volessero, e non ciò che fosse giusto pagare.

Basta mettere un due punti dopo o anche prima di « *iniquus* », per rendere comprensibile, alla maniera alquanto limitata in cui è solitamente comprensibile l'aggrovigliato Varrone, lo squarcio della sua opera riportato da Nonio.

POSTILLA: L'ULTIMA ASSEMBLEA DI TIBERIO GRACCO.

Lily Ross Taylor, *Roman voting Assemblies from the hannibalic War to the Dictatorship of Caesar* (Ann Arbor, Un. Michigan Press, 1966), 46 e 133 (nt. 41), riprende una elegante questione da lei stessa sollevata (in *ATH.* 41 [1963] 51 ss.): l'ultima assemblea di Tiberio Gracco ebbe carattere elettorale o legislativo?

Come è noto, le fonti parlano prevalentemente di una assemblea elettorale (cfr. *App. b. c.* 1.14.58 ss.), ma non mancano gli indizi in senso contrario (singolare è che lo stesso Appiano, 1.2.4, dica che

* In *Labeo* 16 (1970) 423.

Tiberio Gracco fu il primo tribuno assassinato mentre proponeva delle leggi; cfr. anche Jul. Obsequens 27a: *Tiberius Gracchus legibus ferendis occisus*). Contro la Ross Taylor si è manifestato l'Earl (in *ATH.* 43 [1965] 95 ss.), ma la Ross Taylor ha risposto punto per punto (in *ATH.* 44 [1966] 238 ss.) e il problema si è trasformato in una trama fittissima di argomentazioni sottili (cfr. da ultimo: Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* [München, Beck, 1970] 134 ss., con altre citazioni).

A mio sommo avviso, il nodo non è insolubile come sembra a tutta prima. L'ultima assemblea di Tiberio Gracco fu elettorale e legislativa al tempo stesso: legislativa perché si trattava di decidere (con riferimento al caso singolo di Tiberio Gracco) se fosse ammissibile l'*iteratio*; elettorale perché si trattava subordinatamente di votare la rielezione di Tiberio al tribunato della plebe. Che i *concilia* non si siano riuniti per una normale elezione, è dimostrato (a prescindere dagli altri indizi testuali) dal fatto che oggetto della delibera fu, a quanto pare, l'elezione del solo Tiberio e non di tutto il *team* dei *tribuni plebis* del 132 a.C. Che i *concilia plebis* non si siano riuniti solo per una delibera normativa (cui avrebbe dovuto far seguito, secondo la Ross Taylor, la assemblea elettorale), è dimostrato (a prescindere dagli altri indizi testuali) dal fatto che la *rogatio* di Papirio Carbone del 131 a.C., *ut eundem tribunum plebis quotiens vellent creare liceret* (Rotondi, *L.* p. 302), non sembra avere avuto, in questa sua formulazione generale, precedente alcuno.

In altri termini, la *rogatio* intesa alla rielezione di Tiberio Gracco non fu la proposta di una *lex generalis*, ma di un *privilegium* (sull'istituto, da ultimo: Melillo, in *NNDI.* 13 [1966] 977 s.). Forse è questo particolare che è sfuggito ai contendenti. Dato che il privilegio consisteva in una elezione, l'ambiguità delle fonti si spiega.